



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.22091/A.Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge: “Modifica ed integrazione all’articolo 9 della lr 1/2007 –
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Campania – Legge finanziaria regionale 2007”.
Reg. Gen. n. 253

Ad iniziativa dei Consiglieri Nappi, Marino ed altri.
Depositata il 14 settembre 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 14 SET. 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifica ed integrazione all’articolo 9 della lr 1/2007 - Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e Pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007”

”

Ad iniziativa dei Consiglieri
Nappi, Marino ed altri

Registro Generale n. 253

Relazione

Con questa modifica, non consentendo l'applicazione della Legge Regionale 1/2007 a tali soggetti, nei loro confronti troverà applicazione la disciplina dell'incompatibilità come dettata dalla legge nazionale n. 154 del 1981 art. 4, numero 4:

"Non può ricoprire la carica di consigliere regionale,... colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, con la provincia o il comune" e nell'interpretazione corrente per lite pendente si intende anche la costituzione di parte civile.

Proprio con riferimento al caso di un altro consigliere regionale dichiarato decaduto la Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi all'epoca (2003) sulla legittimità costituzionale di tale disposizione legislativa (154/1981), che individuava la lite pendente genericamente in qualsiasi caso in cui fosse parte (attiva o passiva) in un procedimento civile o amministrativo, rispetto alla nuova formulazione dell'art. 63 del D.lgvo 267/2000 che con riferimento ai soli consiglieri comunali e provinciali aveva ristretto il concetto di lite pendente, in mancanza della legge regionale 1/2007, ebbe a confermare l'applicabilità della legge 154/1981, affermando:

"Considerato che, in assenza di esercizio, da parte della Regione Campania, del potere legislativo riconosciuto dall'art. 122 della Costituzione, è da ritenersi vigente, in attuazione del principio di continuità (confronta da ultimo l'ordinanza n. 383 del 2002), la legislazione statale in tema di incompatibilità alla carica di consigliere regionale;

che la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.3, primo comma, numero 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, con esclusivo riferimento alla pretesa lesione del principio di eguaglianza fra consiglieri comunali e provinciali da un lato, e consiglieri regionali dall'altro, a causa della attuale differenziata disciplina della causa di incompatibilità relativa alla "lite pendente", malgrado le asserite "profonde affinità ravvisabili nelle situazioni poste a confronto", senza porre invece la diversa questione della compatibilità di questa disciplina con il primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

Che, al contrario, non solo le funzioni dei consiglieri regionali risultano differenziate da quelle dei consiglieri degli enti locali, essendo essenzialmente caratterizzate dall'esercizio di poteri legislativi, ma che proprio la più recente legislazione costituzionale (leggi costituzionali n.1 del 1999 e n.3 del 2001) ed ordinaria (testo unico sugli enti locali e legge n.75 del 2002, di conversione del d.l. n.13 del 2002) ha distinto maggiormente che in passato le funzioni e lo status delle diverse categorie dei componenti dei Consigli degli enti regionali e locali, ripartendo inoltre in modo differenziato la stessa titolarità della disciplina legislativa relativa alle rispettive cause di incompatibilità". (Ord. Corte Cost. n. 223/03)

Che pertanto, non essendo omogenee le due posizioni poste a confronto dal rimettente, non può ritenersi violato il principio di uguaglianza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente proposta di Legge non comporta oneri di natura finanziaria a carico del Bilancio Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1
Integrazione articolo 9

All'articolo 9, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, è aggiunto il seguente comma:

“5. La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, per i quali, nelle more dell'approvazione della legge regionale organica di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri regionali, si applicano le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).”.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.